



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

via Reano, 3 – 10090 Buttigliera Alta (TO)

P.IVA/C.F. 03901620017

UFFICIO TECNICO – AREA LL.PP./MANUTENZIONI

☎0119329300 – 📠0119329309 –

mail: lavoripubblici@comune.buttiglieraalta.to.it

**APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI TUTTE LE STRADE E PIAZZE DI
PROPRIETA' COMUNALE**

ANNI 2020 – 2021- 2022

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2	DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
ART. 3	DURATA DELL'APPALTO
ART. 4	MODALITA' DI OFFERTA
ART. 5	MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO
ART. 6	PREZZI CONTRATTUALI
ART. 7	NUOVI PREZZI
ART. 8	REVISIONE DEI PREZZI
ART. 9	REPERIBILITÀ
ART. 10	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO
ART. 11	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE
ART. 12	CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 13	DISCIPLINA DELL'APPALTO
ART. 14	PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE - TEMPO UTILE
ART. 15	QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - PROVE ED ANALISI DEI MATERIALI
ART. 16	PENALITÀ
ART. 17	VERIFICA E VISTO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 18	PAGAMENTI
ART. 19	SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 20	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
ART. 21	PERSONALE E MEZZI
ART. 22	OBBLIGHI ASSICURATIVI
ART. 23	INFORTUNI E DANNI
ART. 24	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 25	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
ART. 26	CONTROVERSIE
ART. 27	SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE
ART. 28	DOCUMENTI CONTRATTUALI
ART. 29	RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strade e piazze di proprietà comunale compresa la fornitura di tutti i materiali occorrenti relativi ad interventi da effettuare nell'intero territorio comunale.

Il contratto è stipulato a misura.

L'importo totale a disposizione per i suddetti lavori ammonta ad € 35.000,00 annui per un totale di 70.000,00 più IVA;

La cifra sopra esposta indica l'importo presunto dei lavori e pertanto potrà variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle quantità, e ciò in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli contrattuali.

I lavori dovranno essere quantificati in economia (numero ore di lavoro effettive esclusi i tempi di trasferimento dalla sede operativa della ditta e dei materiali utilizzati), mediante bolle di lavorazione giornaliera, ed eventuali sistemi di rilevazione automatica.

Art. 2 - DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni a terzi oppure ad arredi vari di proprietà comunale.

All'uopo è stato predisposto il Documento Unico di valutazione del rischio per l'eliminazione delle interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81.

L'appaltatore, prestatore dei lavori, fatte salve tutte le disposizioni di legge, con particolare riferimento al D.lvo 81/80, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla Stazione appaltante le eventuali integrazioni al Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) e, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione dei lavori, il DVR aziendale che contempli anche specifiche misure da adottare durante la gestione dei servizi su strade e nelle aree verdi cittadine.

Tali documenti fanno parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore accettando l'esecuzione dei lavori sopra citati, ammette e riconosce pienamente:

- Di aver preso conoscenza dei lavori da eseguire;
- Di aver verificato i prezzi remunerativi a seconda della prestazione richiesta all'interno dell'appalto.

L'appaltatore non potrà dunque eccepire durante l'esecuzione di detto appalto la mancata conoscenza di condizioni od elementi non valutati o non considerati, a meno che non si tratti di cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in anni 2 (DUE) a partire dalla data del verbale di consegna. Non è ammesso il tacito rinnovo del contratto.

Art. 4 – MODALITA' DI OFFERTA

L'appalto verrà affidato per mezzo di indagine di mercato tramite portale MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) mediante affidamento diretto con Richiesta di

Offerta (RDO).

Le ditte partecipanti all'appalto dovranno indicare un'unica percentuale di ribasso da applicarsi ai prezzi del prezzario della Regione Piemonte edizione 2019. I prezzi sono fissi ed indipendenti da qualsiasi eventualità applicativa straordinaria o di somma urgenza, per tutta la durata dell'appalto.

Si specifica che le ore da conteggiare sono quelle effettivamente lavorate, escluse quindi quelle di trasferimento dalla sede della ditta.

Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

I lavori consistono nell'esecuzione di costanti e diversi interventi di manutenzione, atti a garantire il buono stato di conservazione del sedime viario e/o ciclopedonale nell'intero territorio Comunale.

Detti interventi saranno realizzati su disposizioni di volta in volta ordinati dall'Ufficio Tecnico Comunale, rivolti a garantire la regolare manutenzione stradale.

- Piccoli interventi di scavo con mini escavatore
- Interventi in caso di somma urgenza per riparazioni varie
- Asfaltature
- Ripristini stradali con ghiaia
- Messa in quota di pozzetti e chiusini
- Riparazione guard rail e paletti dissuasori

Per la descrizione dettagliata di ogni singolo lavoro è necessario attenersi a quanto disporrà il Responsabile del Servizio ogni qualvolta che insorga la necessità di eseguire un intervento.

I suddetti lavori dovranno essere quantificati a misura e saranno liquidati applicando i prezzi contrattuali.

Art. 6- PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi unitari devono intendersi sempre riferiti a lavori ed opere che dovranno essere eseguite impiegando materiali di ottima qualità e secondo la migliore tecnica e devono intendersi comprensivi di ogni prestazione di mano d'opera idonea, di ogni fornitura occorrente per dare le varie opere compiute a regola d'arte, delle spese generali e degli utili, imballi del materiale, delle eventuali trasferte della mano d'opera, del nolo e del normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione degli operai, di tutti gli oneri di legge e di tutti gli oneri specificati all'art. 18 del presente Capitolato.

Con la firma digitale del documento di stipula del contratto che avverrà dopo la pubblicazione della determina di affidamento dei lavori la Ditta appaltatrice riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi di offerta ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire a regola d'arte e con gli oneri specificati nel presente Capitolato quanto a detti prezzi si riferisce, incluse le spese generali e gli utili della Ditta appaltatrice stessa.

Art. 7 NUOVI PREZZI

Qualora sia necessario eseguire opere, somministrazioni e prestazioni il cui prezzo non sia previsto nel contratto, le parti concorderanno i nuovi prezzi come indicato nell'art. 163 del D.P.R. 207/2010. Tali prezzi dovranno essere approvati dal Responsabile del servizio.

In caso di mancato accordo, la Stazione Appaltante può ingiungere all'Appaltatore

l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi (comunque ammessi nella contabilità), salvo la facoltà dell'Appaltatore di formulare riserva negli atti contabili.

Art. 8 - REVISIONE DEI PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi;

Pertanto i prezzi in base ai quali, dedotto il ribasso d'asta, saranno pagati i lavori, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e valutazione del rischio tipico d'impresa e quindi sono fissi ed invariabili.

Art. 9 - REPERIBILITA'

La ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attenersi a quanto stabilito dal presente capitolato e dovrà pertanto:

- Comunicare all'atto della sottoscrizione contrattuale il nominativo di una o più persone cui rivolgersi in caso di comprovata necessità. Detti operatori verranno di seguito nominati "reperibili";
- Comunicare il numero di telefono e di fax del proprio ufficio cui recapitare le comunicazioni verbali e scritte del tecnico comunale preposto;
- **Comunicare il numero di telefono cellulare del o dei "reperibili", garantendo la loro disponibilità in ogni momento, al fine di potere garantire i servizi svolti dall'Amministrazione Comunale.**

La ditta aggiudicataria dei lavori si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa a detti apparecchi telefonici;

- Garantire la risposta, ed in caso di somma urgenza la presenza, dei "reperibili" entro 30 minuti dalla chiamata in servizio, sia essa verbale che scritta, prescindendo da ogni altro servizio in atto;
- Garantire la piena operatività esecutiva della propria squadra di lavoro entro le ore 12.00 del giorno successivo alla chiamata per esecuzione di normali interventi, salvo quelli di somma urgenza, nel qual caso prevarrà la necessità di immediata attivazione, prescindendo da ogni altro servizio in atto.

Art. 10 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER RITARDO

Il tempo utile a disposizione, dal momento dell'inizio dei lavori, dell'Impresa Appaltatrice per dare ultimati i lavori ordinati, è quello strettamente necessario ad eseguirli, e sarà stabilito dal Responsabile del servizio.

Nel caso che l'Appaltatore protragga i lavori ordinati ingiustificatamente, potrà essere punibile con una penale pari al 10% dell'importo dei lavori, da detrarsi dalla liquidazione finale del lavoro ordinato.

Art. 11 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

In caso di richiesta di intervento, i lavori non possono essere sospesi se non per ragioni tecniche, meteorologiche o di gravi imprevisti

Per qualunque sospensione non autorizzata dal Responsabile del servizio la ditta aggiudicataria sarà sanzionata.

Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse

eventualmente sostenere durante l'appalto, per il fatto che l'appaltatore sia inadempiente o non abbia eseguito correttamente i lavori, l'aggiudicatario dei lavori sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

L'esecutore dei lavori dovrà avere una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di visto di regolare esecuzione (art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016);

L'esecutore dei lavori resta comunque responsabile di tutte le opere eseguite non a regola d'arte che possono cagionare danni a terzi.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 13 - DISCIPLINA DELL'APPALTO

Tutti i lavori ordinati dall'ufficio tecnico dovranno essere regolarizzati con l'emissione, da parte della ditta appaltatrice, di una bolletta riepilogativa di ogni singolo lavoro, che dovrà essere vistata dal Responsabile del servizio, indicanti i materiali impiegati e le ore lavorative dell'intervento. Detto documento dovrà essere successivamente allegato alla fattura, previo visto di accertamento di regolare esecuzione del Responsabile del servizio.

Tutti i lavori effettuati dovranno essere regolarizzati entro 48 ore dalla relativa esecuzione. I lavori verranno valutati in economia e i materiali a piè d'opera.

Art. 14 - PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE - TEMPO UTILE.

I vari interventi verranno disposti tramite segnalazione verbale, scritta o telefonica da parte del responsabile del servizio o dell'Ufficio Tecnico Comunale, che ne assegnerà i tempi e le modalità d'esecuzione, con particolare attenzione ai lavori di somma urgenza, indifferibili o di pronto intervento.

L'appaltatore provvederà alla regolare esecuzione dei lavori affidatigli con mezzi, personale idoneo e segnaletica propri, fornendo inoltre tutto il materiale prescrittogli dalla Responsabile del servizio. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte stando alle disposizioni impartite dall'ufficio tecnico Comunale.

L'appaltatore dovrà provvedere ad iniziare i lavori affidatigli in linea generale entro 48 ore dalla comunicazione da parte del Comune.

In caso di lavori indifferibili ed urgenti, gli stessi dovranno avvenire nei tempi stabili dall'art.7 del presente capitolato, comunque entro e non oltre le 24 ore dalla comunicazione telefonica da parte dell'Amministrazione; per detti interventi l'appaltatore si impegna ad intervenire anche in ore notturne ed in giorni festivi senza rivalsa sui prezzi contrattuali.

Prima di dare inizio ad eventuali lavori di sistemazione, varianti, allargamenti, ed attraversamenti di strade esistenti, l'Impresa è tenuta ad informarsi presso gli Enti proprietari delle strade interessate dall'esecuzione delle opere (Compartimento dell'A.N.A.S., Province, Comuni, Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadano le opere esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Comuni, Province, Consorzi, Società ecc.) la data presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità)

necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle accennate opere.

Art. 15 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI – PROVE ED ANALISI DEI MATERIALI

Tutti i materiali da installare dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere

perfettamente al servizio cui sono destinati ed alle prescrizioni stabilite dalle norme e disposizioni legislative di regolamento ed altre particolari date nella Parte Seconda del presente Capitolato. Qualora il Responsabile del servizio rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo giudizio insindacabile, li riterrà per qualità, lavorazione o funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, la Ditta assuntrice, a sue cure e spese, dovrà allontanare immediatamente dal cantiere i materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove ed analisi dei materiali impiegati e da impiegarsi, nonché a quelle sui campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera.

Tutte le spese relative al prelevamento, invio ai Laboratori ed Istituti, effettuazione delle prove ed analisi, sono a completo carico dell'Impresa.

Art. 16 - PENALITÀ.

Per singole mancanze contestate alla Ditta dall'Ufficio Tecnico Comunale, sarà applicata una penale da € 50,00 a € 500,00 che il Responsabile del servizio comminerà sulla base della gravità della mancanza, oltre al pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per sopperire al disservizio;

La suddetta penale sarà decurtata direttamente al momento della liquidazione della fattura successiva alla sanzione.

Art. 17 - VERIFICA E VISTO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Esso consisterà principalmente nella verifica e visto di regolare esecuzione che i lavori siano eseguiti a regola d'arte che sarà apposto sugli elenchi dei lavori eseguiti non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della fattura per la relativa liquidazione.

Il visto di regolare esecuzione non esonererà l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge

Art. 18 -PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati ogni qual volta siano stati eseguiti lavori per la somma di € 4.000,00 più iva mediante presentazione di regolare fattura accompagnata dalle bolle di lavorazione o dall'eventuale modulo predisposto da quest'Amministrazione Comunale, e previo visto di accertamento di regolare esecuzione. La Ditta dichiara di essere a conoscenza che le prestazioni lavorative o di materiali saranno liquidate solo se accompagnate da quanto sopra;

Art. 19 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti del Comune.

Oltre agli oneri specificati in questo e negli altri articoli del presente capitolato speciale ed agli oneri e spese obbligatorie prescritte dagli articoli del "Regolamento recante il

capitolato generale d'appalto di lavori pubblici" approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri sotto elencati che si intendono compensati nel prezzo dei lavori a corpo e a misura.

- Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele per garantire l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel D.P.R. 27.04.1955 n. 547 e D.P.R. 07.01.1956 n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità l'Amministrazione Appaltante ed il personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni del T.U. 15.06.1959 n. 393 e del relativo regolamento di esecuzione 30.06.1959 n. 420 e successive modificazioni e integrazioni vigenti in materia all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

- Ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazioni e simili, inerenti all'igiene e la sicurezza del lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenersi, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

- Le assicurazioni varie dei propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e la osservanza delle altre disposizioni vigenti in materia assicurativa.

- La stipulazione di una polizza assicurativa che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di scadenza del contratto, in quanto l'Appaltatore è tenuto a rispondere direttamente dei danni alle persone ed alle cose che siano stati arrecati o subiti, o che siano attribuibili all'esecuzione delle opere appaltate, anche se verificatesi nel periodo di garanzia.

- Il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.

- Le prove, che il Responsabile del servizio ordini in ogni tempo e da eseguirsi presso gli istituti da essa incaricati, dei materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori.

- L'onere di custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Amministrazione in vista della sua posa in opera e quello di trasportare a lavoro ultimato i residuati nei magazzini indicati dal Responsabile del servizio.

- Le spese per concessioni governative

- La manutenzione di tutte le opere eseguite nel periodo che trascorrerà dalla loro ultimazione alla verifica da parte del Responsabile del servizio, sono a carico dell'impresa. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto della verifica le opere in perfetto stato, rimanendo esclusi i danni prodotti da forza maggiore, considerati all'art. 166 del D.P.R. 207/2010, semprechè l'Impresa ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal Regolamento recante il capitolato generale d'appalto di lavori pubblici.

- La fornitura sollecita, a richiesta del Responsabile del servizio, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera ed ai cronogrammi di lavoro, oltre che della fornitura di materiale.

- Tutti i materiali impiegati nella realizzazione dei lavori devono essere nuovi di fabbrica, privi di difetti costruttivi e devono rispondere alle prescrizioni riportate nei prezzi di elenco di offerta oltre a quanto definito nel presente Capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire prove e collaudi sia presso l'officina della Ditta appaltatrice sia presso i fabbricanti, oppure presso laboratori specializzati. Le spese relative a queste prove saranno a carico della Ditta appaltatrice. L'Amministrazione si assumerà solo le spese per fare eventualmente assistere alle

prove i propri incaricati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'allontanamento dal cantiere dei materiali e delle apparecchiature non ritenute idonee.

- Il personale impiegato dalla Ditta appaltatrice dovrà essere abile ed accetto al Responsabile del servizio. Quest'ultimo può chiedere l'allontanamento del personale non gradito, senza essere tenuta a motivarlo o ad erogare compensi.

La Ditta appaltatrice dovrà rispondere di ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare a causa delle proprie opere o del suo personale, sia verso l'Amministrazione che verso terzi. Ugualmente la Ditta appaltatrice dovrà rispondere di ogni infortunio conseguente alle azioni del proprio personale.

Qualora l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi, il Responsabile del servizio sarà in diritto di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento da scontare dalla liquidazione successiva.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi indicati nell'elenco contrattuale e/o nel prezzo unitario offerto, per cui nessun compenso spetta all'Impresa neppure nel caso di proroghe del termine dei lavori.

Art. 20 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Sarà a carico dell'Amministrazione Appaltante l'imposta fiscale (I.V.A.) relativa ai versamenti effettuati dall'Appaltatore nella misura e secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21 – PERSONALE E MEZZI

La Ditta appaltatrice si assoggetterà alle norme vigenti in materia antinfortunistica (in particolare D.Lgs 81/08).

Tutto il personale dipendente della ditta aggiudicataria dovrà avere i Dispositivi individuali di protezione previsti dal D.Lgs 81/08 ed avere un comportamento educato e rispettoso.

La ditta aggiudicataria dei lavori è obbligata ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore dei dipendenti delle Imprese del settore nelle località e nel tempo in cui il servizio viene svolto, impegnandosi ad osservare tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione e anche se non aderisse alle associazioni stipulanti o da queste recedesse oppure mutasse dimensione o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere perfettamente funzionanti e rispondenti a tutti i dispositivi ed i marchi di Legge.

Art. 22 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del personale e dei mezzi sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con l'esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

Art.23 - INFORTUNI E DANNI

La Ditta appaltatrice si assumerà tutte le responsabilità derivanti da danni a persone o cose, rispondendo direttamente per ogni causa civile o penale, che potrà

essere prodotta, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

L'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza e a stipulare contratto di assicurazione con l'INAIL.

Art. 24 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

E' vietato cedere il subappalto anche temporaneo o parziale dei lavori aggiudicati, senza autorizzazione dell'Amministrazione Appaltante, Art. 105 del codice D.lgs 50/2016. Resta inteso che le opere già affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. Non sono considerati subappalti le forniture di materiali, manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

Art. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di continue contestazioni dei lavori, grave inadempienza o dimostrata inaffidabilità relativamente ad un servizio che ricopre una grande importanza per la cittadinanza, il Responsabile del servizio può rescindere il contratto di manutenzione, senza nessun tipo di rivalsa da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori, e provvedere all'esecuzione di ufficio dei residui lavori con le maggiori spese a carico dell'Impresa.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esposti, si applicherà una penale di € 500,00, oltre alla maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per l'eventuale ultimazione dei lavori a regola d'arte, ed a tutte le spese che si incontrassero per chiamate o per usufruire di servizi di emergenza che saranno a carico della Ditta appaltatrice.

Tutte le maggiori spese saranno detratte dalla cauzione versata in fase di aggiudicazione dei lavori, nel caso sia insufficiente, la differenza verrà decurtata dall'importo dei crediti dell'Impresa.

Art. 26 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra le parti, viene riconosciuta la competenza del foro di Torino.

Art. 27 - SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE

La sede operativa dell'appaltatore dovrà avere una distanza tale da garantire un intervento in caso di urgenza in 30 minuti dalla chiamata. Qualora non fosse esistente, dovrà essere attivata prima dell'inizio dell'appalto.

Art. 28 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il documento di stipula del contratto firmato digitalmente sul MEPA, dopo la pubblicazione della determina di affidamento dei lavori vale come contratto.

Art. 29 – RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per tutto quanto non previsto in questo documento, si rinvia al Codice, decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.